

Contratti di solidarietà difensivi: trasformazione da part-time a full-time e da full time a part-time.

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 14 dell'11 aprile 2016, ha effettuato delle precisazioni su come interpretare correttamente la normativa in tema di contratto di **solidarietà difensivo, così come disciplinato dal D.lgs. n. 148/2015.**

In particolare, la risposta ministeriale al quesito chiarisce i dubbi sul fatto se, in costanza di contratto di solidarietà difensiva, sia possibile la trasformazione di contratti di lavoro part-time in contratti di lavoro full-time e viceversa, ferma restando però:

- l'assenza di incrementi dell'organico aziendale nell'ambito della categoria di personale interessata;
- il rispetto del monte ore di solidarietà oggetto di accordo tra le parti, per ciascuna categoria di lavoratori interessati.

A parere del Ministero, vi sarebbe la possibilità di derogare alla riduzione precedentemente determinata solo in presenza di clausole, contenute nel contratto di solidarietà stesso e relative alle modalità di attuazione di tale deroga, ma solo a fronte di temporanee esigenze del datore di lavoro di incrementare l'attività, tali da richiedere l'espletamento di una prestazione ulteriore rispetto a quella concordata, comunque non eccedente l'orario di lavoro ordinario.

In particolare:

- 1) in caso di variazioni che comportino una minore riduzione di orario, l'azienda dovrà darne comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS;
- 2) in caso di variazioni che comportino una maggiore riduzione di orario, è invece necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà.

Il Ministero precisa altresì che, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 13 gennaio 2016 n. 94033, parrebbe **ammissibile l'applicazione della riduzione di orario nei confronti dei dipendenti con rapporto di lavoro part-time, solo qualora venga dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.**

In tale ipotesi, secondo il Ministero, sarebbe quindi possibile dare attuazione alle istanze dei lavoratori per ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e viceversa, qualora tali trasformazioni non determinano alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell'accordo e senza che sia necessaria la stipula di un ulteriore accordo.

Al contrario, se le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e viceversa vanno ad incidere sulle percentuali stabilite in sede di accordo di solidarietà, è necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto di solidarietà.

Per visionare l'interpello del Ministero Lavoro n. 14/2016 clicca qui

<http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/14-2016.pdf>

Per consultare il Decreto Ministeriale n. 94033/2016 clicca qui

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Decreto_ministeriale_13_gennaio_2016_n_94033.pdf